

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere*

**2003/0256(COD)**

18.8.2005

## **PARERE**

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) {sugli inquinanti organici persistenti}  
(COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Relatrice per parere: Hiltrud Breyer

PA\_Leg

## BREVE MOTIVAZIONE

Le sostanze chimiche di origine antropica fanno parte della nostra vita moderna e consentono alle donne residenti dell'Unione europea e alle loro famiglie di godere di un elevato livello di benessere.

Tuttavia i dati scientifici in nostro possesso dimostrano sempre più che numerose sostanze chimiche rappresentano una minaccia per la salute umana e l'ambiente essendo connesse con malattie respiratorie, allergiche e oncologiche che colpiscono in particolare donne e bambini. Inoltre talune sostanze chimiche sintetiche possono inquinare l'ambiente e persistere nell'ambiente, contaminare la nostra acqua potabile, rendere inutilizzabili i terreni e accumularsi nella fauna e nella flora. Le donne sono molto preoccupate per gli effetti che possono avere alcune di queste sostanze chimiche tossiche sulla loro salute, su quella delle loro famiglie e sull'ambiente. I dati disponibili indicano la necessità di azioni preventive e di una progressiva sostituzione delle sostanze chimiche pericolose, in particolare allorché sono disponibili prodotti sostitutivi.

Nell'UE sono potenzialmente commercializzate oltre centomila sostanze chimiche. Circa trentamila di queste sono prodotte in quantità superiori a una tonnellata e saranno quindi disciplinate da REACH. Il 95% di queste sostanze sono commercializzate senza o con scarse informazioni di sicurezza e molte di queste sono estremamente preoccupanti. Pur essendo esposti ad un crescente numero di sostanze chimiche le nostre conoscenze al riguardo sono scarsissime per quanto riguarda i loro effetti; anche per le sostanze chimiche a forte volume di produzione, sappiamo soltanto che il 32% di esse nuocciono allo sviluppo dell'embrione nell'utero o al di fuori di esso.

### **Effetti sulle donne e le loro famiglie**

Le donne e le loro famiglie sono colpite, ciascuno a suo modo, dalle sostanze chimiche sintetiche in base alla diversa fisiologia. Avendo le donne più tessuto adiposo degli uomini è più facile la ritenzione di sostanze chimiche bioaccumulanti. Inoltre il corpo femminile è sottoposto anche a maggiori cambiamenti nel corso della vita: le donne passano attraverso diversi stadi biologici come la gestazione o la menopausa. Questi cambiamenti sono regolati dal sistema ormonale che rende le donne più vulnerabili a sostanze chimiche perturbanti il sistema endocrino.

Taluni ricercatori sono sempre più preoccupati per la connessione esistente tra un'esposizione a sostanze chimiche e lo sviluppo del cancro. Presumono che il 75% delle malattie oncologiche siano il risultato di mutamenti indotti da fattori ambientali.

Un'altra tendenza preoccupante connessa con le sostanze chimiche è la flessione della fertilità maschile. Nel corso degli ultimi decenni si è constatata la diminuzione del numero di spermatozoi che può arrivare fino al 50% in Europa, negli Stati Uniti e in Australia e si sospetta che tale diminuzione sia dovuta a sostanze chimiche che perturbano il sistema endocrino.

Per quanto riguarda la sanità del gruppo di popolazione più vulnerabile - i bambini - l'inquinamento chimico dell'organismo comincia fin dalle prime fasi dello sviluppo del

bambino. Le sostanze chimiche presenti nel corpo della madre sono in effetti trasmesse al feto attraverso la placenta o, dopo la nascita, attraverso il latte materno e possono pregiudicarne lo sviluppo provocando danni irreversibili. Le sostanze chimiche possono avere effetti nefasti sulla salute dei bambini, già a partire da concentrazioni molto più basse che per gli adulti, ivi comprese sostanze che nuocciono allo sviluppo prenatale del sistema nervoso centrale del bambino, del suo sistema immunitario e del suo sistema riproduttivo. Questi effetti diventano percettibili soltanto allorché il bambino ha raggiunto l'adolescenza o l'età adulta; possono provocare difficoltà di apprendimento, allergie, forme asmatiche e addirittura cancro infantile.

### **Le sostanze chimiche devono essere sicure**

Preoccupato dalla situazione un gruppo di noti ricercatori lanciava nel maggio 2004 *L'appello di Parigi sui pericoli sanitari dell'inquinamento chimico*. Questo appello invitava immediatamente il legislatore a prendere in seria considerazione il problema delle sostanze chimiche in vista di misure preventive come l'adozione di una legislazione per colmare le attuali lacune a livello di informazione sulle sostanze chimiche. Raccomandava la soppressione progressiva delle sostanze chimiche più pericolose, visto che alcune di esse sono notoriamente cancerogene, si accumulano nel tessuto umano, non possono degradarsi naturalmente e inibiscono lo sviluppo perinatale del bambino o possono modificare il DNA.

La proposta REACH della Commissione europea rappresenta un'opportunità unica di garantire un livello di tutela elevato in Europa per le donne, le loro famiglie e l'ambiente. REACH consente all'Europa di dare l'esempio ponendo fine a questa esperienza mondiale non controllata con sostanze chimiche e sintetiche. Esso può garantire che il principio precauzionale divenga il principio guida per la protezione della salute umana e la tutela dell'ambiente. Occorre quindi sostenere REACH.

Tuttavia l'attuale proposta di regolamento presenta notevoli carenze che potrebbero comportare l'inadeguata protezione delle donne, delle loro famiglie e dell'ambiente. La relatrice per parere propone quindi che siano adottate le seguenti modifiche al progetto di regolamento:

- l'utilizzazione delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti deve essere interrotta laddove esistano prodotti sostitutivi più sicuri;
- i requisiti relativi ai dati da fornire per le sostanze chimiche prodotte in scarsa quantità devono essere potenziati;
- i prodotti importati devono essere sottoposti a norme di sicurezza equivalenti a quelle in vigore per i prodotti fabbricati nell'UE;
- i consumatori, i rivenditori e gli altri utilizzatori devono avere pieno accesso alle informazioni di sicurezza relative alle sostanze chimiche;
- occorre reintrodurre il dovere di prudenza;

Gli articoli di consumo contenenti sostanze sottoposte ad autorizzazione devono essere etichettati in modo chiaro.

Queste modifiche sono necessarie se l'UE vuole realizzare l'obiettivo adottato in occasione del vertice mondiale dello sviluppo sostenibile nel 2002, ossia: "fare in modo che di qui al 2020 i

prodotti chimici siano utilizzati e prodotti in maniera da non avere significativi effetti nefasti sulla salute degli esseri umani e sull'ambiente". Queste modifiche possono contribuire a proteggere le donne dagli effetti nefasti delle sostanze chimiche pericolose dando ai loro figli la possibilità di cominciare a vivere senza dover lottare contro sostanze tossiche.

## EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>	Emendamenti del Parlamento
<p>Emendamento 1 Visto 1 - Base giuridica</p>	
<p>visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,</p>	<p>visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 <b>e l'articolo 175, paragrafo 1 per quanto riguarda il titolo VII relativo alle autorizzazioni e il titolo VIII relativo alle restrizioni,</b></p>
<p><i>Motivazione</i></p>	
<p><i>Il regolamento si fonda sull'articolo 95 relativo al mercato interno. L'obiettivo principale dei titoli del regolamento relativi alle autorizzazioni e alle restrizioni è la protezione dell'ambiente. La base giuridica appropriata per tali titoli è quindi l'articolo 175, paragrafo 1.</i></p>	
<p>Emendamento 2 Considerando 2 bis (nuovo)</p>	
	<p><b><i>(2 bis) Ciò nondimeno, l'obiettivo principale di alcune parti del regolamento, per le quali la base giuridica è costituita dall'articolo 175, paragrafo 1, è assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente.</i></b></p>

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

*Motivazione*

*L'articolo 175, paragrafo 1, riguardante la protezione dell'ambiente, è stato aggiunto quale base giuridica; ciò deve riflettersi anche nei considerando.*

Emendamento 3  
Considerando 2 ter (nuovo)

***(2 ter) Le donne, come gli uomini, vanno accumulando sostanze chimiche nel corso della vita; quando giunge al momento di una gravidanza, la donna è stata esposta suo malgrado ad un cocktail di sostanze chimiche, cui il nascituro viene esposto a sua volta.***

Emendamento 4  
Considerando 4

(4) Al fine di preservare l'integrità del mercato interno e garantire un elevato grado di protezione della salute umana, in particolare di quella dei lavoratori e dell'ambiente, è necessario che le sostanze fabbricate nella Comunità siano conformi alla legislazione della Comunità, anche quando sono esportate.

(4) Al fine di preservare l'integrità del mercato interno e garantire un elevato grado di protezione della salute umana, in particolare di quella dei lavoratori, ***di altre popolazioni vulnerabili*** e dell'ambiente, è necessario che le sostanze fabbricate nella Comunità siano conformi alla legislazione della Comunità, anche quando sono esportate.

*Motivazione*

*Il Parlamento europeo ha considerato che la tutela della salute dei bambini da malattie connesse con l'ambiente sia un investimento essenziale in vista di garantire un adeguato sviluppo umano ed economico (relazione Paulsen sulla strategia ambientale sanitaria europea) e ha chiesto restrizioni più specifiche per i prodotti chimici delle sezioni ad alto rischio per la popolazione (relazione Ries sul piano d'azione europeo in materia ambientale e sanitaria). REACH non deve essere considerato come un'occasione speciale per tutelare soltanto la salute dei lavoratori ma anche di coloro che sono più vulnerabili all'esposizione di prodotti chimici.*

Emendamento 5  
Considerando 5

(5) La valutazione del funzionamento dei

(5) La valutazione del funzionamento dei

quattro principali strumenti giuridici che disciplinano le sostanze chimiche nella Comunità (direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ; direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (sostituita dalla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ; regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ; direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ) ha messo in luce l'esistenza di numerosi problemi nel funzionamento della legislazione comunitaria in materia di sostanze chimiche, che si traducono in divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno in questo campo.

quattro principali strumenti giuridici che disciplinano le sostanze chimiche nella Comunità (direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ; direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (sostituita dalla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ; regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ; direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ) ha messo in luce l'esistenza di numerosi problemi nel funzionamento della legislazione comunitaria in materia di sostanze chimiche, che si traducono in divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno in questo campo ***e di una carenza a tutelare adeguatamente la sanità pubblica e l'ambiente.***

#### *Motivazione*

*I problemi riscontrati nella vigente legislazione non sono soltanto il risultato di disparità fra le legislazioni nazionali ma dimostrano anche che la legislazione vigente non è riuscita a tutelare adeguatamente la sanità pubblica e l'ambiente dai pericoli delle sostanze chimiche.*

Emendamento 6  
Considerando 20

(20) Poiché i fabbricanti e gli importatori di articoli devono essere responsabili dei loro articoli, è opportuno imporre un obbligo di registrazione delle sostanze che sono **destinate a essere rilasciate da** articoli. **Nel caso di sostanze destinate a essere rilasciate da articoli in quantità sufficientemente elevate e in modi che possono avere effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, è opportuno che l'agenzia sia informata e abbia la facoltà di esigere la presentazione di una registrazione.**

(20) Poiché i fabbricanti e gli importatori di articoli devono essere responsabili dei loro articoli, è opportuno imporre un obbligo di registrazione delle sostanze **pericolose contenute in** articoli.

*Motivazione*

*Gli articoli rappresentano una delle fonti principali di esposizione alle sostanze chimiche. Le sostanze pericolose contenute in articoli devono essere soggette all'obbligo della registrazione.*

Emendamento 7  
Considerando 31

(31) Per creare un sistema semplice e armonizzato, tutte le registrazioni devono essere presentate all'agenzia, **la quale, per dare coerenza al proprio agire e utilizzare in modo efficace le risorse, deve eseguire un controllo di completezza su tutte le registrazioni** e assumere la responsabilità di ogni rifiuto di registrazione.

(31) Per creare un sistema semplice e armonizzato, tutte le registrazioni devono essere presentate all'agenzia. **Per garantire che le registrazioni presentate siano coerenti, complete e di buona qualità occorre procedere ad un controllo indipendente prima della presentazione all'agenzia. L'agenzia deve** assumere la responsabilità di ogni rifiuto di registrazione.

*Motivazione*

*Attualmente non vi è alcuna valutazione obbligatoria della qualità e del contenuto dei fascicoli di registrazione presentati, poiché l'agenzia procede soltanto ad un controllo di conformità delle registrazioni (articolo 18, paragrafo 2). Una recente valutazione delle autorità competenti degli Stati membri ha dimostrato che soltanto il 31% delle schede dei dati di sicurezza è esauriente. È quindi assolutamente indispensabile che vi sia un controllo indipendente prima della presentazione onde agevolare il lavoro dell'agenzia.*

Emendamento 8  
Considerando 34 bis (nuovo)

***(34 bis) Un migliore coordinamento delle risorse a livello comunitario contribuirà a rafforzare le conoscenze scientifiche indispensabili per lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione su animali vertebrati. È essenziale a tal fine che la Comunità continui e rafforzi il proprio impegno e prenda le misure necessarie per promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali, in particolare nel quadro del settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.***

*Motivazione*

*Per ricordare il dovere della Comunità di promuovere metodi alternativi alla sperimentazione animale, già introdotto dalla direttiva 2003/15/CE relativa ai prodotti cosmetici.*

Emendamento 9  
Considerando 41 bis (nuovo)

***(41 bis) L'elaborazione di un sistema di comunicazione adeguato e coerente fornirà ai consumatori le informazioni e i consigli necessari a consentire loro di gestire in modo sicuro ed efficace i rischi connessi all'impiego di sostanze chimiche e ai preparati o prodotti da essi derivati. Occorre inoltre valutare la possibilità di fornire informazioni supplementari attraverso siti web, al fine di soddisfare il diritto dei consumatori di essere informati in merito ai prodotti che utilizzano.***

*Motivazione*

*Per assicurare un'informazione corretta.*

Emendamento 10  
Considerando 52

(52) Per garantire una protezione sufficientemente elevata della salute umana e dell'ambiente, le sostanze che per le loro proprietà presentano rischi molto elevati devono essere **trattate con precauzione e le imprese che le utilizzano devono fornire all'autorità che rilascia l'autorizzazione la prova che i rischi sono tenuti sotto adeguato controllo**. Se questo non è il caso, gli usi possono **ancora** essere autorizzati se le imprese dimostrano che i benefici per la società derivanti dall'uso di tali sostanze prevalgono sui rischi che esso comporta e che non esistono sostanze o tecnologie alternative appropriate. L'autorità che rilascia l'autorizzazione deve verificare il rispetto di questi obblighi seguendo una procedura basata sulle domande delle imprese. Poiché le autorizzazioni devono garantire un grado elevato di protezione nell'intero mercato interno, è opportuno che la Commissione sia l'autorità che le rilascia.

(52) Per garantire una protezione sufficientemente elevata della salute umana e dell'ambiente, **in particolare per le popolazioni vulnerabili**, le sostanze che per le loro proprietà presentano rischi molto elevati devono essere **sostituite con sostanze che non presentano rischi per la salute umana e l'ambiente**. Se questo non è il caso, gli usi **di sostanze che per le loro proprietà presentano rischi molto elevati** possono essere autorizzati, **esclusivamente a tempo determinato**, se le imprese dimostrano che i benefici per la società derivanti dall'uso di tali sostanze prevalgono sui rischi che esso comporta e che non esistono sostanze o tecnologie alternative appropriate. L'autorità che rilascia l'autorizzazione deve verificare il rispetto di questi obblighi seguendo una procedura basata sulle domande delle imprese. Poiché le autorizzazioni devono garantire un grado elevato di protezione nell'intero mercato interno, è opportuno che la Commissione sia l'autorità che le rilascia.

*Motivazione*

*Per favorire la sostituzione, le regole devono essere chiare per le imprese e per gli utilizzatori.*

Emendamento 11  
Considerando 79

Nell'ambito dell'Agenzia è opportuno istituire una commissione di ricorso, a cui possano rivolgersi per far valere il loro diritto di ricorso **gli operatori** interessati da decisioni adottate dall'Agenzia.

Nell'ambito dell'Agenzia è opportuno istituire una commissione di ricorso, a cui possano rivolgersi per far valere il loro diritto di ricorso **quant**i interessati da decisioni adottate dall'Agenzia.

*Motivazione*

*Il concetto relativo a "quanti hanno il legittimo interesse a ricorrere" è più ampio rispetto a quello di "operatori interessati".*

Emendamento 12  
Considerando 90 bis (nuovo)

***(90 bis) Il regolamento REACH deve permettere a cittadini, lavoratori e consumatori di contare sul fatto che tutti i prodotti commercializzati nella Comunità sono sicuri e non presentano rischi, soprattutto per le popolazioni vulnerabili, di esposizione a sostanze chimiche in quantità o in combinazioni che possono costituire un rischio per la salute umana o per l'ambiente.***

*Motivazione*

*I prodotti messi in vendita devono essere sicuri per i consumatori. Questa è la garanzia che REACH deve fornire.*

Emendamento 13  
Considerando 91 bis (nuovo)

***(91 bis) La Commissione deve esaminare l'opportunità di creare un marchio europeo di qualità volto ad identificare e promuovere articoli che, in tutte le fasi dei procedimenti produttivi, sono stati prodotti in conformità con le disposizioni del presente regolamento.***

*Motivazione*

*Un marchio da apporre sugli articoli permetterebbe di identificare e promuovere i produttori che hanno rispettato gli obblighi previsti dal regolamento in esame.*

Emendamento 14  
Considerando 101 bis (nuovo)

***(101 bis) Il presente regolamento fa salva la direttiva generale 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,***

*puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)<sup>1</sup> e della direttiva speciale 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE )<sup>2</sup>. La direttiva 98/24/CE continua a costituire lo strumento legislativo cardine per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Gli Stati membri e le parti sociali sono invitati a assicurare l'efficace applicazione e l'efficace controllo della direttiva 98/24/CE.*

<sup>1</sup> GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

#### *Motivazione*

*Il presente regolamento dovrebbe parimenti tener conto della direttiva generale in materia di salute e sicurezza durante il lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.*

#### Emendamento 15 Articolo 1, paragrafo 3

3. Il presente regolamento ***si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utenti a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato, importare o utilizzare sostanze che non arrechino danno alla salute umana o all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione.***

Il presente regolamento si ***fonda*** sul principio di precauzione.

#### *Motivazione*

*Legato all'introduzione di un nuovo articolo relativo all'obbligo di diligenza (da votare congiuntamente).*

*Sono potenzialmente escluse dall'ambito di applicazione di REACH fino a 70.000 sostanze. Ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente, è dunque importante prevedere un*

*duty of care generale per i fabbricanti e gli utenti a valle, ossia un obbligo di diligenza nella documentazione dell'impiego sicuro della sostanza. Nella bozza sottoposta alla consultazione su Internet questa disposizione era stata prevista. Senonché, nel testo legislativo, il duty of care ha perso il suo carattere obbligatorio per diventare un principio non vincolante. Il presente emendamento intende ripristinare la norma vincolante.*

Emendamento 16  
Articolo 3 bis (nuovo)

**Articolo 3 bis**

**Obbligo di diligenza**

- 1. I fabbricanti, gli importatori e gli utenti a valle provvedono a che siano generate le necessarie informazioni e siano presi gli opportuni provvedimenti per evitare danni alla salute umana e all'ambiente in relazione alla fabbricazione, all'importazione, all'immissione sul mercato o all'uso di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o di articoli, in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili.**
- 2. I fabbricanti, gli importatori e gli utenti a valle custodiscono la documentazione necessaria per l'osservanza del paragrafo 1. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti e dell'agenzia, su loro richiesta.**

*Motivazione*

*Legato all'introduzione di un nuovo articolo relativo all'obbligo di diligenza (da votare congiuntamente).*

*Sono potenzialmente escluse dall'ambito di applicazione di REACH fino a 70.000 sostanze. Ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente, è dunque importante prevedere un duty of care generale per i fabbricanti e gli utenti a valle, ossia un obbligo di diligenza nella documentazione dell'impiego sicuro della sostanza. Nella bozza sottoposta alla consultazione su Internet questa disposizione era stata prevista. Senonché, nel testo legislativo, il duty of care ha perso il suo carattere obbligatorio per diventare un principio non vincolante. Il presente emendamento mira a sopprimere la disposizione formulata come principio per reintrodurla come norma vincolante.*

Emendamento 17  
Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. Il presente regolamento mira a un elevato livello di tutela ed è fondato sui principi dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".***

*Motivazione*

*Testo simile a quello dell'articolo 174, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, che stabilisce i principi di base della legislazione in materia ambientale. REACH costituisce un importante elemento di tale legislazione.*

Emendamento 18  
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

***d bis) la legislazione comunitaria in materia ambientale.***

*Motivazione*

*REACH non mira ad armonizzare le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori (cfr. lettere a), b) e c) e la legislazione comunitaria relativa al trasporto delle sostanze pericolose. REACH fornisce informazioni sulle sostanze, informazioni utili per l'applicazione della legislazione in materia di protezione dei lavoratori e di trasporto, che da parte sua permane immutata. Lo stesso si applica alla legislazione in materia ambientale, che va quindi menzionata.*

Emendamento 19  
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. Il presente regolamento si applica in modo uniforme alle sostanze, preparati e articoli importati nel territorio dell'Unione europea.***

***Il presente regolamento non deve in alcun modo favorire disparità di trattamento tra sostanze, preparati e articoli prodotti nell'Unione europea e sostanze, preparati e articoli prodotti in paesi terzi ma introdotti nel territorio dell'Unione europea.***

*Motivazione*

*Il sistema REACH così come proposto dalla Commissione offre un basso livello di protezione per la produzione europea dalla concorrenza sleale dei Paesi extra europei. Le norme UE già esistenti impongono parametri molto più severi ai produttori europei di sostanze chimiche. Gli importatori di articoli nell'Unione Europea devono sottostare alle stesse norme che si applicano ai produttori europei. L'emendamento proposto sollecita l'istituzione di un quadro normativo equilibrato per i produttori europei e per quelli extra – europei.*

Emendamento 20  
Articolo 3, paragrafo 29 bis (nuovo)

***29 bis. popolazione vulnerabile, le persone particolarmente fragili, in particolare i neonati, i lattanti, i bambini, le donne incinte, le madri in allattamento, le persone malate o immunodeficienti, le persone anziane, le persone affette da sensibilità genetiche e altri gruppi identificati come particolarmente esposti.***

*Motivazione*

*Una definizione di "popolazione vulnerabile" è essenziale per assicurare che i gruppi più fragili siano identificati e che possano essere prese misure atte a ridurre i rischi e l'esposizione di tali popolazioni.*

Emendamento 21  
Articolo 3, paragrafo 29 ter (nuovo)

***29 ter. piccola e media impresa, si applica la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003<sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> *GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.*

*Motivazione*

*Ai fini di una corretta applicazione della normativa si ritiene necessario inserire la definizione di piccola e media impresa, in quanto destinataria particolarmente sensibile della procedura. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.*

Emendamento 22  
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

***Tutte le richieste di registrazione sono sottoposte ad un controllo indipendente prima di essere sottoposte all'agenzia e la relazione di controllo è trasmessa all'agenzia contestualmente alla richiesta di registrazione. Il controllo garantisce che la registrazione sia completa e di buona qualità. Il controllo è effettuato da un'organizzazione indipendente del richiedente la registrazione ma i costi sono a suo carico. L'agenzia elabora orientamenti relativi a tali controlli di qualità.***

*Motivazione*

*Attualmente non vi è alcuna valutazione obbligatoria della qualità e del contenuto dei fascicoli di registrazione presentati, poiché l'agenzia procede soltanto ad un controllo di conformità delle registrazioni (articolo 18, paragrafo 2). Una recente valutazione delle autorità competenti degli Stati membri ha dimostrato che soltanto il 31% delle schede dei dati di sicurezza è esauriente. È quindi assolutamente indispensabile che vi sia un controllo indipendente prima della presentazione onde agevolare il lavoro dell'agenzia.*

Emendamento 23  
Articolo 5 bis (nuovo)

***Articolo 5 bis***

***Notifica di sostanze in piccole quantità***

- 1. Chiunque fabbrichi o importi una sostanza in quantità compresa tra i 10 kg e 1 tonnellata all'anno presenta una notifica all'agenzia per tale sostanza.***
- 2. La notifica di una sostanza in quantità compresa tra i 10 kg e 1 tonnellata all'anno comprende le informazioni seguenti, nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 108, nella misura in cui il fabbricante possa fornire tali informazioni senza effettuare prove supplementari:***

- a) l'identità del fabbricante come specificato alla sezione 1 dell'allegato IV;*
- b) l'identità della sostanza come specificato alla sezione 2.1 dell'allegato IV;*
- c) la classificazione della sostanza;*
- d) ogni informazione disponibile relativa alle proprietà della sostanza sul piano fisico-chimico, della salute umana e dell'ambiente.*

#### *Motivazione*

*Occorre aggiungere a REACH un semplice obbligo di notifica per le sostanze in quantità comprese tra i 10 kg e 1 tonnellata all'anno, in modo di poter disporre infine di dati chiari in merito al totale delle sostanze esistenti effettivamente prodotte e delle conoscenze disponibili su tali sostanze. In base a REACH nella sua forma attuale, verremmo a disporre di informazioni solo su circa 30.000 sostanze prodotte in quantità superiori ad una tonnellata, mentre l'EINECS elenca oltre 100.000 sostanze esistenti.*

#### Emendamento 24 Articolo 6, paragrafo 1

1. Chiunque produca o importi articoli presenta una registrazione all'agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

*a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantità superiore ad una tonnellata per produttore o importatore all'anno (ogni tipo di articolo è considerato separatamente);*

*b) la sostanza risponde ai criteri di classificazione delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 67/548/CEE;*

*c) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili;*

1. Chiunque produca o importi articoli presenta una registrazione all'agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- *la sostanza è contenuta in tali articoli in quantità superiore ad una tonnellata per produttore o importatore all'anno;*

- *la sostanza risponde ai criteri di classificazione delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 67/548/CEE;*

*la sostanza è presente in concentrazioni superiori allo 0,1% in tali articoli o nei materiali omogenei che li compongono.*

#### *Motivazione*

*Gli articoli rappresentano una delle fonti principali di esposizione alle sostanze chimiche. Il riferimento al tipo di articolo non è accettabile perché alquanto oscuro (ad es. la sedia con*

*braccioli e quella senza braccioli sono un solo articolo o due?). L'unico riferimento chiaro è il volume totale degli articoli importati. Tale base è stata prescelta anche per le sostanze e i preparati. La limitazione dell'obbligo di registrazione alle sostanze pericolose destinate ad essere rilasciate e presenti in articoli ha scarsa rilevanza in quanto non vi sono praticamente articoli che rientrano in questa disposizione. Devono essere soggette a registrazione tutte le sostanze pericolose presenti in articoli oltre una certa concentrazione.*

Emendamento 25  
Articolo 6, paragrafo 2

***Chiunque produca o importi articoli  
notifica all'agenzia ogni sostanza  
contenuta in tali articoli a norma del  
paragrafo 3, se sono soddisfatte le seguenti  
condizioni:*** **soppresso**

***a) la sostanza è contenuta in tali articoli in  
quantità superiore ad una tonnellata per  
produttore o importatore all'anno;***

***b) la sostanza risponde ai criteri di  
classificazione delle sostanze pericolose di  
cui alla direttiva 67/548/CEE;***

***c) il produttore o importatore sa o è  
informato che è probabile che la sostanza  
sia rilasciata in condizioni d'uso normali e  
ragionevolmente prevedibili, anche se tale  
rilascio non è una funzione voluta  
dell'articolo;***

***d) la quantità di sostanza rilasciata può  
avere effetti nocivi per la salute umana o  
per l'ambiente.***

*Motivazione*

*Sono molti i prodotti suscettibili di rilasciare sostanze chimiche pericolose. Tuttavia, le disposizioni del REACH su tali articoli sono molto blande ed equivalgono a un'affermazione del tipo: se vi sono valide ragioni per prevedere restrizioni, notificatcelo. Tale approccio non garantisce una protezione adeguata della salute umana e dell'ambiente. Inoltre, la condizione dell'effetto potenzialmente nocivo è troppo soggettiva e controversa per poter risultare utile. Gli articoli rappresentano una delle fonti principali di esposizione alle sostanze chimiche. L'impiego di sostanze pericolose nei prodotti deve essere soggetto all'obbligo di registrazione come indicato nell'emendamento all'articolo 6.1.*

Emendamento 26  
Articolo 6, paragrafo 3

*Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, le informazioni da notificare comprendono i seguenti elementi, nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 108:* **soppresso**

- a) l'identità e le coordinate del fabbricante o dell'importatore;*
- b) i numeri di registrazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se disponibili;*
- c) l'identità delle sostanze come specificato all'allegato IV, punto 2;*
- d) la classificazione della sostanza;*
- e) una breve descrizione degli usi dell'articolo;*
- f) la fascia di quantità della sostanza (1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate ecc.).*

*Motivazione*

*Poiché l'impiego di sostanze pericolose nei prodotti deve essere soggetto all'obbligo di registrazione come indicato nell'emendamento all'articolo 6.1, la notifica diviene superflua.*

Emendamento 27  
Articolo 6, paragrafo 4

*L'agenzia può prendere decisioni che impongono ai fabbricanti o agli importatori di articoli di registrare, ai sensi del presente titolo, ogni sostanza contenuta in tali articoli e notificata a norma del paragrafo 3.* **soppresso**

*Motivazione*

*Poiché l'impiego di sostanze pericolose nei prodotti deve essere soggetto all'obbligo di registrazione come indicato nell'emendamento all'articolo 6.1, la disposizione diviene superflua.*

Emendamento 28  
Articolo 6, paragrafo 5

***I paragrafi da 1 a 4 non si applicano*** alle sostanze che sono già state registrate per tale uso da un attore a monte della catena d'approvvigionamento.

***Il paragrafo 1 non si applica*** alle sostanze che sono già state registrate per tale uso da un attore a monte della catena d'approvvigionamento.

*Motivazione*

*Per assicurare coerenza con gli emendamenti volti a sopprimere i paragrafi 2,3 e 4.*

Emendamento 29  
Articolo 6, paragrafo 6

***I paragrafi da 1 a 4 si applicano*** tre mesi dopo il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

***Il paragrafo 1 si applica*** tre mesi dopo il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

*Motivazione*

*Per assicurare coerenza con gli emendamenti volti a sopprimere i paragrafi 2,3 e 4.*

Emendamento 30  
Articolo 6, paragrafo 7

Le disposizioni di attuazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Le disposizioni di attuazione dei paragrafi da 1 a 3 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

*Motivazione*

*Per assicurare coerenza con gli emendamenti volti a sopprimere i paragrafi 2,3 e 4.*

Emendamento 31  
Articolo 6 ter (nuovo)

***Articolo 6 ter***

***Marchio europeo di qualità***

***Entro il ...\*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta legislativa relativa alla creazione di un***

*marchio europeo di qualità volto ad identificare e promuovere articoli la cui fabbricazione, lungo tutte le fasi del processo produttivo, si è svolta in conformità con le disposizioni del presente regolamento.*

*\* Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

#### Motivazione

*Un marchio da apporre sugli articoli permetterebbe di identificare e promuovere i produttori che hanno rispettato gli obblighi previsti dal regolamento in esame.*

#### Emendamento 32

##### Articolo 10, paragrafo 1, comma 1

Qualora più fabbricanti e/o importatori intendano fabbricare e/o importare nella Comunità una sostanza, essi possono, ai fini della registrazione, costituire un consorzio.

*In tal caso, talune delle informazioni che devono corredare la registrazione sono comunicate da un solo fabbricante o importatore che agisce, con il loro consenso, per conto degli altri fabbricanti e/o importatori, a norma del secondo, terzo, e quarto comma.*

Qualora più fabbricanti e/o importatori intendano fabbricare e/o importare nella Comunità una sostanza, essi possono, ai fini della registrazione, costituire un consorzio.

*La condivisione dei dati deve essere obbligatoria non solo per i dati provenienti da test condotti su animali vertebrati ma per tutti i test necessari ai fini della registrazione.*

#### Motivazione

*Tale emendamento si giustifica in virtù della necessità di semplificare il processo di registrazione, soprattutto per ridurre e razionalizzare i costi sostenuti dalle PMI, e mira a garantire l'accesso di queste ultime e delle rispettive associazioni ai consorzi, anche al fine di evitare l'abuso di posizioni dominanti.*

#### Emendamento 33

##### Articolo 10, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un consorzio è soggetto al pagamento di **soltanto un terzo della** tassa di registrazione.

2. Ciascun dichiarante membro di un consorzio è soggetto al pagamento di **una** tassa di registrazione **proporzionata secondo criteri stabiliti dall'agenzia.**

*Motivazione*

*E' necessario che l'agenzia stabilisca dei criteri di proporzionalità per la tassa di registrazione, anche al fine di agevolare le PMI duramente colpite dall'impatto di tale nuova legislazione, definendo l'ammontare della tassa di registrazione, anche sulla base delle dimensioni dei registranti, delle quantità prodotte/importate.*

Emendamento 34  
Articolo 17, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un consorzio è soggetto al pagamento di soltanto un **terzo** della tassa di registrazione

2. Ciascun dichiarante membro di un consorzio è soggetto al pagamento di soltanto una **quota adeguata** della tassa di registrazione.

***La tassa di pagamento deve essere proporzionata sulla base dei criteri stabiliti dall'agenzia che tengano conto anche delle quantità prodotte/importate.***

*Motivazione*

*Per agevolare le PMI, l'agenzia, nel definire l'ammontare della tassa di registrazione, deve tener conto anche delle dimensioni dei registranti, delle quantità prodotte/importate.*

Emendamento 35  
Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

a) le sostanze soggette a un regime transitorio classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categorie 1 e 2, a norma della direttiva 67/548/CEE e fabbricate o importate nella Comunità in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno per fabbricante o per importatore almeno una volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

a) le sostanze soggette a un regime transitorio classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categorie 1 e 2, a norma della direttiva 67/548/CEE, **o soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 54, lettere d), e) e f)** e fabbricate o importate nella Comunità in quantità pari o superiore ad una tonnellata all'anno per fabbricante o per importatore almeno una volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

*Motivazione*

*La prima scadenza per la registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio proposto dal REACH si applica alle sostanze chimiche prodotte in quantità superiori alle 1.000 tonnellate e alle sostanze CMR delle categorie 1 e 2. Tale prima fase dovrebbe coprire inoltre*

*sostanze denominate PBT o vPvB in quanto sono particolarmente pericolose (infatti vengono trasmesse all'embrione in via di sviluppo e possono avere serie ripercussioni sulla salute). Poiché le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) sono prioritarie ai fini dell'autorizzazione (cfr. articolo 55.3), anch'esse devono passare al regime REACH in tempi più rapidi per garantire la coerenza con l'autorizzazione.*

Emendamento 36  
Articolo 31 bis (nuovo)

**Articolo 31 bis**

***Obbligo di comunicare le informazioni su talune sostanze presenti negli articoli***

***Gli utenti a valle che incorporano in un articolo una sostanza o un preparato per il quale è stata redatta una scheda dei dati di sicurezza e coloro che successivamente manipolano o perfezionano ultimamente detto articolo, consegnano la scheda di dati di sicurezza a eventuali detentori dell'articolo o del suo derivato. Il pubblico non è un detentore.***

***Il pubblico ha diritto di chiedere al produttore o all'importatore informazioni sulle sostanze presenti in un articolo da lui prodotto o importato. Il produttore o l'importatore risponde entro 15 giorni lavorativi.***

*Motivazione*

*I produttori di articoli, i dettaglianti, il pubblico devono poter sapere se specifiche sostanze sono presenti nell'articolo finale e esaminare alternative più sicure se necessario. Una scadenza di 15 giorni viene fissata con riferimento al tempo di risposta standard previsto dal regolamento 1049/2001, che prevede l'accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie.*

Emendamento 37  
Articolo 53, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. L'importazione e l'immissione sul mercato di un articolo contenente una sostanza inclusa nell'allegato III è considerato alla stessa stregua dell'uso di detta sostanza.***

*Motivazione*

*La proposta REACH non specifica le disposizioni per gli articoli importati che contengano sostanze soggette a un'autorizzazione. Gli importatori di articoli devono avere i medesimi obblighi degli altri produttori dell'UE onde proteggere efficacemente la salute umana e, in particolare, quella delle donne e delle loro famiglie. La mancata rettifica in proposito costituirebbe una grave minaccia alla protezione della salute e dell'ambiente e alla competitività di specifici settori industriali.*

Emendamento 38  
Articolo 55, paragrafo 1, lettera e)

***e) gli usi o le categorie di usi eventualmente esentati dall'obbligo d'autorizzazione e le condizioni di tali esenzioni.*** **soppresso**

*Motivazione*

*Non vi dovrebbero essere deroghe generali se si vuole assicurare la piena attuazione del principio di sostituzione.*

Emendamento 39  
Articolo 55, paragrafo 2

***Gli usi o le categorie di usi possono essere esentati dall'obbligo di autorizzazione.*** **soppresso**  
***Nello stabilire tali esenzioni, è tenuto conto, in particolare:***

***a) delle specifiche norme comunitarie in vigore che impongono requisiti minimi per quanto riguarda la protezione della salute o dell'ambiente per l'uso della sostanza (limiti vincolanti di esposizione professionale, limiti di emissione, ecc.);***

***b) degli esistenti obblighi legali di adottare le misure tecniche e di gestione appropriate per assicurare il rispetto delle norme pertinenti in materia di salute, sicurezza ed ambiente in relazione all'uso della sostanza.***

***Le esenzioni possono essere soggette a condizioni.***

*Motivazione*

*Non vi dovrebbero essere deroghe generali se si vuole assicurare la piena attuazione del principio di sostituzione.*

Emendamento 40  
Articolo 55, paragrafo 4, lettera b)

***b) gli usi che dovrebbero essere esentati dall'obbligo d'autorizzazione.*** ***soppresso***

*Motivazione*

*Non vi dovrebbero essere deroghe generali se si vuole assicurare la piena attuazione del principio di sostituzione.*

Emendamento 41  
Articolo 57, paragrafo 2

***Un'autorizzazione è rilasciata se il rischio per la salute umana o per l'ambiente che l'uso di una sostanza comporta a motivo delle proprietà intrinseche di cui all'allegato XIII è tenuto sotto adeguato controllo a norma dell'allegato I, punto 6, e come documentato nella relazione sulla sicurezza chimica del richiedente.*** ***soppresso***

***La Commissione non considera quanto segue:***

***a) i rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente le emissioni della sostanza di un impianto per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione a norma della direttiva 96/61/CE del Consiglio ;***

***b) i rischi che comportano per e tramite l'ambiente acquatico gli scarichi della sostanza da origini puntuali cui si applicano l'obbligo di una disciplina preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e norme adottate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ;***

***c) i rischi che comporta per la salute umana l'uso di una sostanza in un***

**dispositivo medico regolamentato dalla direttiva 90/385/CEE del Consiglio , dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio o dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.**

#### Motivazione

*Il criterio dell'autorizzazione può fornire un elevato livello di protezione unicamente sostituendo sostanze molto problematiche con sostanze o tecnologie alternative adatte ogni volta che ciò sia possibile. Il fine alternativo di "controllo adeguato" dei rischi consentirebbe di continuare ad utilizzare e a emettere sostanze molto problematiche, anche se fossero disponibili alternative più sicure. Ciò comprometterebbe in modo significativo l'efficacia di REACH in merito alla tutela della salute e dell'ambiente.*

*Una regolamentazione basata su valori limite delle emissioni non è un mezzo adeguato per trattare sostanze chimiche molto problematiche e non può assicurare un elevato livello di protezione.*

#### Emendamento 42

Articolo 57, paragrafo 3, alinea

3. **Quando** un'autorizzazione **non può essere rilasciata in applicazione del paragrafo 2, può essere** rilasciata se i vantaggi sociali ed economici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente, e se non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate. Questa decisione è adottata dopo aver preso in considerazione gli elementi seguenti:

3. Un'autorizzazione è rilasciata se i vantaggi sociali ed economici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana **inclusa quella dei lavoratori e delle popolazioni vulnerabili**, o per l'ambiente, e se non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate, **e se sono previste misure per minimizzare l'esposizione e gli scarichi, le emissioni e le perdite nell'ambiente**. Questa decisione è adottata dopo aver preso in considerazione gli elementi seguenti:

#### Motivazione

*Collegato alla soppressione dell'articolo 57, paragrafo 2. Una volta chiarito che le autorizzazioni sono sempre esaminate tenendo conto delle argomentazioni socio-economiche e dell'esistenza di alternative più sicure, la concessione di tali autorizzazioni può diventare obbligatoria. Le autorizzazioni devono essere unicamente concesse quando non esista una soluzione più sicura, quando la società abbia chiaramente bisogno di tale sostanza e quando esistano misure volte a ridurre l'esposizione e gli scarichi nell'ambiente.*

Emendamento 43  
Articolo 57, paragrafo 6

6. Le autorizzazioni **possono essere** soggette a condizioni, tra cui periodi di revisione e/o un monitoraggio. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del paragrafo 3 sono di norma limitate nel tempo.

6. Le autorizzazioni **sono** soggette a periodi di revisione e **a requisiti concernenti un piano di sostituzione e possono essere soggette ad altre** condizioni, **incluse prescrizioni in materia di** monitoraggio. Le autorizzazioni sono limitate nel tempo e **hanno una durata massima di cinque anni.**

*Motivazione*

*Tutte le autorizzazioni dovrebbero essere limitate nel tempo perché le revisioni periodiche permetteranno (e incoraggeranno) l'adattamento al progresso tecnico (per esempio, la considerazione di nuove informazioni sui pericoli, sull'esposizione, sui benefici socioeconomici e sulla disponibilità di alternative). Senza periodi di revisione regolari, si perderà lo slancio per l'innovazione di alternative più sicure. Un piano di sostituzione dovrebbe far parte di qualsiasi autorizzazione.*

Emendamento 44  
Articolo 57, paragrafo 7

7. L'autorizzazione precisa quanto segue:  
a) la persona o le persone a cui è rilasciata;  
b) l'identità delle sostanze;  
c) gli usi per i quali l'autorizzazione è rilasciata;  
d) le eventuali condizioni a cui è soggetta l'autorizzazione;  
e) **l'eventuale** periodo di revisione;  
f) le eventuali misure di monitoraggio.

7. L'autorizzazione precisa quanto segue:  
a) la persona o le persone a cui è rilasciata;  
b) l'identità delle sostanze;  
c) gli usi per i quali l'autorizzazione è rilasciata;  
**c bis) la durata per la quale l'autorizzazione è concessa;**  
d) le eventuali condizioni a cui è soggetta l'autorizzazione;  
e) **il** periodo di revisione;  
f) le eventuali misure di monitoraggio;  
**f bis) il piano di sostituzione.**

*Motivazione*

*Tutte le autorizzazioni dovrebbero essere limitate nel tempo perché le revisioni periodiche permetteranno (e incoraggeranno) l'adattamento al progresso tecnico (per esempio, la considerazione di nuove informazioni sui pericoli, sull'esposizione, sui benefici socioeconomici e sulla disponibilità di alternative). Senza periodi di revisione regolari, si*

*perderà lo slancio per l'innovazione di alternative più sicure. Un piano di sostituzione dovrebbe far parte di qualsiasi autorizzazione.*

Emendamento 45  
Articolo 58, paragrafo 1

Le autorizzazioni ***rilasciate per una durata determinata secondo l'articolo 57, paragrafo 3***, sono considerate valide fintantoché la Commissione abbia deciso su una nuova domanda, purché il titolare dell'autorizzazione presenti una nuova domanda almeno 18 mesi prima della scadenza del periodo di validità. Anziché presentare nuovamente tutti gli elementi della domanda originaria relativa all'autorizzazione in vigore, il richiedente può limitarsi a comunicare il numero attribuito all'autorizzazione in vigore, tranne nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma.

***Se non può dimostrare che il rischio è controllato in modo adeguato***, egli presenta una versione aggiornata dell'analisi socioeconomica, dell'analisi delle alternative e del piano di sostituzione contenuti nella domanda originaria.

***Se può dimostrare che il rischio è controllato in modo adeguato, egli presenta una versione aggiornata della relazione sulla sicurezza chimica;***

Le autorizzazioni sono considerate valide fintantoché la Commissione abbia deciso su una nuova domanda, purché il titolare dell'autorizzazione presenti una nuova domanda almeno 18 mesi prima della scadenza del periodo di validità. Anziché presentare nuovamente tutti gli elementi della domanda originaria relativa all'autorizzazione in vigore, il richiedente può limitarsi a comunicare il numero attribuito all'autorizzazione in vigore, tranne nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma.

Egli presenta una versione aggiornata dell'analisi socioeconomica, dell'analisi delle alternative e del piano di sostituzione contenuti nella domanda originaria.

*Motivazione*

*Per essere coerenti con l'obiettivo di far sì che le autorizzazioni abbiano una durata determinata e applicare il principio di sostituzione.*

Emendamento 46  
Articolo 58, paragrafo 3, comma 2

In caso di rischio grave ***ed immediato*** per la salute umana o per l'ambiente, la Commissione può sospendere l'autorizzazione in attesa della revisione,

In caso di rischio grave per la salute umana o per l'ambiente, la Commissione può sospendere l'autorizzazione in attesa della revisione, tenendo conto della

tenendo conto della proporzionalità.

proporzionalità.

*Motivazione*

*Non esistono criteri per la determinazione di un rischio grave e immediato ed è pertanto opportuno che sia la Commissione a stabilire, quando, sulla base di criteri proporzionati alle effettive circostanze, sospendere, modificare o revocare l'autorizzazione durante la revisione.*

Emendamento 47

Articolo 59, paragrafo 4, lettere d), d bis) e d ter) (nuove)

d) a meno che sia già stata presentata nel quadro della registrazione, una relazione sulla sicurezza chimica, elaborata a norma dell'allegato I, relativa ai rischi che comporta per la salute umana e/o per l'ambiente l'uso della sostanza in ragione delle sue proprietà intrinseche specificate nell'allegato XIII.

d) a meno che sia già stata presentata nel quadro della registrazione, una relazione sulla sicurezza chimica, elaborata a norma dell'allegato I, relativa ai rischi che comporta per la salute umana e/o per l'ambiente l'uso della sostanza in ragione delle sue proprietà intrinseche specificate nell'allegato XIII  
**nonché misure di gestione dei rischi;**

***d bis) un'analisi socioeconomica realizzata secondo le indicazioni dell'allegato XV;***

***d ter) un'analisi delle alternative che consideri i loro rischi e la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione, corredata da un piano di sostituzione, che includa la ricerca e lo sviluppo e uno scadenziario per le azioni proposte dal richiedente.***

*Motivazione*

*Per essere coerenti con l'obiettivo di fare in modo che le autorizzazioni siano soggette a un'analisi socio-economica e che vi siano alternative. Un piano di sostituzione dovrebbe far parte di ogni autorizzazione. Qualsiasi richiesta di autorizzazione dovrebbe esplicitamente includere le misure di gestione dei rischi.*

Emendamento 48

Articolo 59, paragrafo 5

***La domanda può includere gli elementi seguenti:***

***soppresso***

***a) un'analisi socioeconomica realizzata secondo le indicazioni dell'allegato XV;***

***b) un'analisi delle alternative, che prenda in considerazione i rischi che esse***

***comportano e la loro realizzabilità tecnica ed economica, se del caso corredata di un piano di sostituzione comprendente attività di ricerca e sviluppo e un calendario delle azioni proposte dal richiedente.***

*Motivazione*

*Collegato all'emendamento all'articolo 59, paragrafo 4, che rende obbligatorie tali disposizioni.*

Emendamento 49  
Articolo 59, paragrafo 6

***La domanda non comprende le informazioni seguenti:***

***soppresso***

***a) i rischi che comportano per la salute umana e l'ambiente le emissioni della sostanza di un impianto per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi della direttiva 96/61/CE;***

***b) i rischi che comportano per e tramite l'ambiente acquatico gli scarichi della sostanza da origini puntuali cui si applicano l'obbligo di una disciplina preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e norme adottate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;***

***c) i rischi che comporta per la salute umana l'uso di una sostanza in un dispositivo medico regolamentato dalle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE.***

*Motivazione*

*È importante considerare un'ampia gamma di utilizzazioni delle sostanze chimiche in questione, in particolare quelle riguardanti le norme che non contemplano l'impatto ambientale delle sostanze, ma anche altre fonti eventuali di rilascio ed esposizione. Un regolamento che imponga valori limite d'emissione non è uno strumento appropriato per trattare la questione delle sostanze chimiche estremamente problematiche e non può garantire un elevato livello di protezione per la salute umana e l'ambiente, in particolare per le sostanze PBT e vPvB. È importante che le domande di autorizzazione considerino pienamente i rischi per la salute umana e l'ambiente, anche in presenza di limiti di emissione.*

Emendamento 50  
Articolo 62

**Obbligo dei titolari di autorizzazioni**

I titolari di un'autorizzazione indicano il numero dell'autorizzazione sull'etichetta prima di immettere la sostanza sul mercato per un uso autorizzato.

**Obbligo d'informazione per l'utilizzo di sostanze soggette ad autorizzazione**

I titolari di un'autorizzazione indicano il numero dell'autorizzazione sull'etichetta prima di immettere la sostanza sul mercato per un uso autorizzato.

***Tutte le sostanze il cui utilizzo sia stato autorizzato, e tutti i preparati e articoli contenenti sostanze il cui utilizzo sia stato autorizzato in queste preparazioni e articoli sono etichettate. L'etichetta indica***

***a) il nome della sostanza,***

***b) la classificazione della sostanza e il corrispondente simbolo e l'indicazione di pericolo, a norma della direttiva 67/548/CEE,***

***c) il fatto che la sostanza sia soggetta ad autorizzazione,***

***d) l'utilizzo pertinente per cui la sostanza è stata autorizzata.***

*Motivazione*

*Gli obblighi proposti per i titolari di autorizzazioni non sono sufficienti ai fini della necessaria sensibilizzazione. È essenziale che i numerosi utenti di sostanze chimiche nella catena della produzione e dell'alimentazione, il pubblico e il settore dello smaltimento dei rifiuti possano ottenere informazioni sull'utilizzo di prodotti chimici molto preoccupanti soggetti ad autorizzazione.*

Emendamento 51  
Articolo 65, paragrafo 1, comma 1

Quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per **la salute umana o** l'ambiente, che richiede un'azione a livello comunitario, l'allegato XVI è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3 con l'adozione di nuove restrizioni o la modifica delle restrizioni esistenti previste all'allegato

Quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per l'ambiente o per la salute umana, **comprese le popolazioni vulnerabili**, che richiede un'azione a livello comunitario, l'allegato XVI è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3 con l'adozione di nuove restrizioni o la modifica

XVI per la fabbricazione, l'uso e/o l'immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, secondo la procedura di cui agli articoli da 66 a 70.

delle restrizioni esistenti previste all'allegato XVI per la fabbricazione, l'uso e/o l'immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, secondo la procedura di cui agli articoli da 66 a 70.

#### *Motivazione*

*L'adozione di restrizioni nell'ambito di REACH dovrebbe comprendere esplicitamente la considerazione del rischio per le popolazioni vulnerabili.*

#### Emendamento 52

Articolo 70, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. Se una sostanza è già disciplinata dall'allegato XVI e sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, la Commissione elabora un progetto di modifica dell'allegato XVI, entro tre mesi dalla ricezione del parere del comitato d'analisi socioeconomica o dal termine fissato a norma dell'articolo 68, se tale comitato non formula un parere, a seconda che intervenga prima l'una o l'altro.***

***Se il progetto di modifica non è conforme a uno o più pareri dell'agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata delle ragioni delle divergenze.***

***Se una sostanza non è stata precedentemente disciplinata dall'allegato XVI, la Commissione presenta invece al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il limite di tempo di cui sopra, una proposta di modifica dell'allegato XVI.***

#### *Motivazione*

*Nell'attuale direttiva 76/769/CEE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno un ruolo nelle decisioni relative ad alcune restrizioni di sostanze chimiche, ad esempio per il divieto di impiego di ftalati in alcuni giocattoli. L'emendamento è volto a mantenere questa procedura, senza rafforzare ulteriormente il ruolo della Commissione.*

Emendamento 53  
Articolo 72, paragrafo 1, lettera c)

c) un comitato di valutazione dei rischi, che ha il compito di elaborare i pareri dell'agenzia sulle domande d'autorizzazione, le proposte di restrizioni e ogni altra questione inerente all'applicazione del presente regolamento e riguardante i rischi per la salute umana o l'ambiente;

c) un comitato di valutazione dei rischi **e delle alternative**, che ha il compito di elaborare i pareri dell'agenzia sulle domande d'autorizzazione, le proposte di restrizioni, **la valutazione della disponibilità di alternative** e ogni altra questione inerente all'applicazione del presente regolamento e riguardante i rischi per la salute umana o l'ambiente;

*Motivazione*

*Emendamento orizzontale - se la denominazione e il campo d'azione del comitato vengono modificati, tale modifica deve essere apportata in tutto il testo. Tale emendamento rafforza il principio secondo cui la presa di decisioni nell'ambito delle disposizioni sull'autorizzazione deve sempre tener conto dell'esistenza di alternative più sicure.*

Emendamento 54  
Articolo 75, paragrafo 1

1. Il consiglio d'amministrazione si compone di **sei rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio e di sei rappresentanti nominati dalla Commissione, nonché di tre rappresentanti delle parti interessate, senza diritto di voto, nominati dalla Commissione.**

1. Il consiglio d'amministrazione si compone di **quattro rappresentanti nominati dalla Commissione e di dieci membri nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento europeo, di cui quattro membri devono essere scelti in egual misura sulla base di una esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori, le popolazioni vulnerabili, l'industria e le PMI.**

*Motivazione*

*La composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe essere attentamente bilanciata. E' necessario garantire il coinvolgimento di tutte le istituzioni, inserendo quindi la consultazione del Parlamento europeo, e allo stesso modo garantire la presenza fissa di membri scelti in ugual misura tra associazioni dei consumatori, rappresentanti degli interessi di gruppi di popolazione vulnerabili, industria (grande industria) e PMI, ovvero tutte le realtà interessate dall'impatto di tale normativa. Il riferimento alle popolazioni vulnerabili trae spunto anche dagli emendamenti presentati dalla on. Breyer ed individua gruppi di popolazione particolarmente esposti come: neonati, bambini, donne incinte, madri in allattamento e persone anziane.*

Emendamento 55  
Articolo 115, paragrafo 1

1. L'accesso alle informazioni **non riservate** comunicate in applicazione del presente regolamento è consentito per i documenti detenuti dall'agenzia secondo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'agenzia **dà accesso a** tali informazioni **su richiesta**, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera d).

1. L'accesso alle informazioni **non elencate all'articolo 116** comunicate in applicazione del presente regolamento è consentito per i documenti detenuti dall'agenzia secondo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'agenzia, **su richiesta, mette** tali informazioni **a disposizione del pubblico su Internet**, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera d).

*Motivazione*

*Occorre chiarire che l'articolo 115 si riferisce soltanto alle informazioni della "zona grigia", che non sono specificamente elencate all'articolo 116 (sempre non riservate o sempre riservate). Una volta che se ne è garantito l'accesso, esse vanno rese disponibili al pubblico come avviene per le informazioni che sono sempre non riservate.*

Emendamento 56  
Articolo 122, comma 1 bis (nuovo)

***L'agenzia è autorizzata dagli Stati membri ad iniziare controlli ed attività e stabilisce linee guida per armonizzare e rendere efficace il sistema dei controlli.***

*Motivazione*

*La gestione del sistema REACH dipende da un'attuazione armonizzata delle sue disposizioni in tutto il mercato comune e da un efficace sistema di controlli. Per tale motivo l'agenzia dovrebbe essere in una posizione da poter richiedere agli Stati membri controlli o attività da effettuare.*

Emendamento 57  
Articolo 123, paragrafo 1

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di infrazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono **sulla base di una serie di linee guida redatte dall'agenzia** le sanzioni da irrogare in caso di infrazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti

previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le relative disposizioni entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni loro modifica successiva.

necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione **e all'agenzia** le relative disposizioni entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni loro modifica successiva.

#### *Motivazione*

*Lasciare il sistema di sanzioni alla sola discrezione degli Stati membri porterà ad una serie di sistemi di sanzioni diversi all'interno dell'UE. Solo sistemi di sanzioni e un'attuazione armonizzati aiuteranno a raggiungere gli obiettivi del REACH, ed a garantire l'effettività delle sanzioni.*

#### Emendamento 58

Allegato I, punto 0.5, comma 2

Se, a seguito delle tappe 1 - 4, il fabbricante o l'importatore conclude che la sostanza o il preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE o che si tratta di una sostanza PBT o VPVB, la valutazione della sicurezza chimica deve anche comprendere le tappe seguenti:

Se, a seguito delle tappe 1 - 4, il fabbricante o l'importatore conclude che la sostanza o il preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE o che si tratta di una sostanza PBT o VPVB, **ovvero che vi siano altri motivi ragionevoli per ritenerla problematica**, la valutazione della sicurezza chimica deve anche comprendere le tappe seguenti:

#### *Motivazione*

*Non è logico eliminare automaticamente la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione dei rischi per le sostanze che non saranno classificate o che non sono PBT/VPVB. Ad esempio, l'esposizione a un volume elevato di sostanze utilizzate localmente in quantità piuttosto grandi può avere ripercussioni sull'ambiente locale anche se le sostanze non rispondono ai criteri di classificazione ambientale.*

#### Emendamento 59

Allegato I, punto 1.4.1

Sulla base del risultato delle tappe 1 - 3, uno o più livelli derivati senza effetto sono determinati per la sostanza, in funzione delle

Sulla base del risultato delle tappe 1 - 3, uno o più livelli derivati senza effetto sono determinati per la sostanza, in funzione delle

vie, della durata e della frequenza probabili dell'esposizione. Se gli scenari d'esposizione lo giustificano, un solo DNEL può essere sufficiente. Tuttavia, tenuto conto dei dati disponibili e degli scenari d'esposizione di cui alla sezione 5 della relazione sulla sicurezza chimica, può essere necessario determinare più DNEL per ogni popolazione umana interessata (ad esempio lavoratori, consumatori e persone che possono subire un'esposizione indiretta attraverso l'ambiente) **ed eventualmente per talune sottopopolazioni (ad esempio i bambini e le donne incinte)** e per le diverse vie d'esposizione. È data una giustificazione completa, precisando tra l'altro la scelta dei dati utilizzati, la via d'esposizione (per via orale o cutanea o per inalazione), la durata e la frequenza dell'esposizione alla sostanza per la quali il DNEL è valido. Se più vie d'esposizione sono probabili, un DNEL è determinato per ciascuna di esse e per l'esposizione complessiva da tutte le vie. Nel determinare il DNEL, si tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

- i) l'incertezza che deriva, tra l'altro, dalla variabilità dei dati sperimentali e dalle variazioni nelle e tra le specie;
- ii) la natura e la gravità dell'effetto;
- iii) la popolazione umana a cui si riferiscono le informazioni quantitative e/o qualitative sull'esposizione.

vie, della durata e della frequenza probabili dell'esposizione. Se gli scenari d'esposizione lo giustificano, un solo DNEL può essere sufficiente. Tuttavia, tenuto conto dei dati disponibili e degli scenari d'esposizione di cui alla sezione 5 della relazione sulla sicurezza chimica, può essere necessario determinare più DNEL per ogni popolazione umana interessata (ad esempio lavoratori, consumatori e persone che possono subire un'esposizione indiretta attraverso l'ambiente), **per le popolazioni vulnerabili** e per le diverse vie d'esposizione. È data una giustificazione completa, precisando tra l'altro la scelta dei dati utilizzati, la via d'esposizione (per via orale o cutanea o per inalazione), la durata e la frequenza dell'esposizione alla sostanza per la quali il DNEL è valido. Se più vie d'esposizione sono probabili, un DNEL è determinato per ciascuna di esse e per l'esposizione complessiva da tutte le vie. Nel determinare il DNEL, si tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

- i) l'incertezza che deriva, tra l'altro, dalla variabilità dei dati sperimentali e dalle variazioni nelle e tra le specie;
- ii) la natura e la gravità dell'effetto;
- iii) la popolazione umana a cui si riferiscono le informazioni quantitative e/o qualitative sull'esposizione;

**iv) le particolari sensibilità delle popolazioni vulnerabili;**

**v) le eventuali indicazioni di effetti non standard, in particolare laddove la modalità d'azione resta sconosciuta o non è sufficientemente caratterizzata;**

**vi) l'eventuale co-esposizione ad altre sostanze chimiche.**

#### *Motivazione*

*Il Parlamento europeo ha considerato che la tutela della salute dei bambini da malattie connesse all'ambiente sia un investimento essenziale in vista di garantire un adeguato*

*sviluppo umano ed economico (relazione Paulsen sulla strategia ambientale sanitaria europea) e ha chiesto restrizioni più specifiche per i prodotti chimici per le categorie ad alto rischio della popolazione (relazione Ries sul piano d'azione europeo in materia ambientale e sanitaria). REACH dovrebbe sempre tenere conto delle categorie vulnerabili.*

Emendamento 60  
Allegato V, punto 7.1.1 bis (nuovo)

**COLONNA 1**

**7.1bis. Degradazione**

**7.1bis.1. Biotica**

**7.1bis.1.1. Biodegradabilità facile**

**COLONNA 2**

**7.1bis. Gli studi di simulazione (allegato VII, da 7.2.1.2 a 7.2.1.4) sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall'autorità competente dello Stato membro di valutazione, ai sensi degli articoli 39, 40 o 44 se risulta dalla valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, che è necessario approfondire lo studio della degradazione della sostanza. La scelta dei test appropriati dipende dai risultati della valutazione della sicurezza.**

**7.1bis.1.1. Lo studio non deve essere realizzato se la sostanza è inorganica.**

*Motivazione*

*Ripristino di un test sulla biodegradabilità per le sostanze fabbricate o importate in quantità tra una e 10 tonnellate l'anno, in linea con quanto previsto dalla Commissione nel suo progetto di proposta. Se questo test non viene reintrodotta, una caratteristica di estrema importanza ed assai preoccupante non sarebbe valutata per due terzi delle sostanze coperte da REACH. Il testo è ripreso direttamente dall'allegato VI. In caso di approvazione del presente emendamento, la parte corrispondente dell'allegato VI deve essere soppressa.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) {sugli inquinanti organici persistenti}		
<b>Riferimenti</b>	(COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))		
<b>Commissione competente per il merito</b>	ENVI		
<b>Commissione competente per parere</b> Annuncio in Aula	FEMM 16.9.2004		
<b>Cooperazione rafforzata</b>	no		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Hiltrud Breyer 30.8.2004		
<b>Esame in commissione</b>	26.4.2005	26.5.2005	13.7.2005
<b>Approvazione degli emendamenti</b>	0.0.0000		
<b>Esito della votazione finale</b>	favorevoli:	20	
	contrari:	7	
	astensioni:	4	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Zita Gurmai, María Esther Herranz García, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Angelika Niebler, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Konrad Szymański, Anna Záborská		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Godfrey Bloom, Jillian Evans, Mary Honeyball, Sophia in 't Veld, Karin Jöns, Karin Resetarits, Zuzana Roithová, Marta Vincenzi		
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>			